



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)
Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141 - E-mail: comunecolobrarom@prote.basilicata.it

Codice fiscale 82001290772
Partita IVA 00451000772

Prot. 1998

Ordinanza n. 24

Emergenza Epidemiologica da COVID-2019 – Chiusura esercizi somministrazione bevande

IL SINDACO

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il cui articolo 32 -comma 3- stabilisce che in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria il Sindaco può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio amministrato;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il cui art. 117 prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'Articolo 50 del T.U.E.L. – D.LGS. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la Delibera Consiglio Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata lo stato di emergenza rischio sanitario per sei mesi (ovvero sino al 31 luglio 2020);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 27 aprile 2020;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che alle seguenti lettere prevede:

aa) **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.**

bb) **sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**

Preso Atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 20 del 30 maggio 2020, all'articolo 2, comma 1, dispone:

"E' consentita l'attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto (cd. "take-away"). La vendita è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro (cd. "droplet ") tra gli avventori e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. E' fatto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l'attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari.

Dato Atto:

che nella giornata di ieri e di oggi, il Sindaco –personalmente- e la Polizia Locale hanno potuto verificare la riapertura di alcuni bar, senza peraltro aver comunicato nulla in merito all'ufficio commercio, i quali hanno intrapreso la vendita di asporto, con avventori che consumavano nelle immediatezze dei bar;

che gli esercenti le attività di bar, pub e ristorazione in Colobraro non hanno mai svolto vendita di asporto, tanto meno sono organizzati per farlo e tanto meno i locali hanno le caratteristiche idonee o il personale addestrato, per cui non possono garantire che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie (prenotazione on line o telefonica, evitare assembramenti fuori e dentro il locale, con ritiro su appuntamento; modalità di ritiro; consumo sul posto);

che, peraltro, la stessa ordinanza del Presidente della Regione dispone all'articolo 1, comma 1 lettera e, che sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre già in questi primi due giorni si sono notati assembramenti nelle adiacenze di bar e stazioni di servizi, ove si consumavano bevande in gruppo (a volte con avventori anche sprovvisti di mascherine);

Dato Atto, altresì, che in base ai predetti provvedimenti i mercati sono sospesi e che il Comune di Colobraro non ha mai istituito mercati per soli generi alimentari, ospitando all'interno del mercato generale anche alcuni venditori generi alimentari con mezzi idonei alla vendita, quindi si reputa che in questo momento non si possa/debba riaprire il mercato per due bancarelle di alimentari (peraltro che vendono prodotti facilmente già reperibili in Paese) e che tantomeno si possa consentire il commercio ambulante itinerante, stante la non individuazione di aree adeguate di sosta nel regolamento e l'impossibilità dei controlli con lo scarso personale presente, impegnato in molteplici attività di controllo;



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Largo Convento, 1 - 75021 COLOBRARO (MT)
Tel. 0835/841016 - Fax 0835/841141 - E-mail: comunecolobraromt@provincia.matera.it

Codice fiscale 82001290772
Partita IVA 00451000772

Dato Atto, che anche dai nuovi provvedimenti statali e regionali emerge, comunque, incontrovertibilmente la necessità di:
- evitare gli spostamenti anche all'interno dei territori; - evitare assembramenti; - garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro in luoghi aperti, che nei luoghi chiusi viene consigliata di 2 metri (vedasi circolare ministero salute prot. 7922 del 9.03.2020);
- consentire le attività commerciali a condizione che venga garantito l'accesso con modalità contingentate e garantita la sicurezza igienico-sanitaria e la salute delle persone; - mantenere il distanziamento sociale in tutti i rapporti personali;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, per cui si impongono precauzioni a tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dal Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Commercio

ORDINA

1. Il permanere della sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, eccetera) ed anche la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, anche se posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante (sono consentite le mere attività di manutenzione e preparazione alle future riaperture);
2. La chiusura dei mercati ed il divieto di esercitare il commercio ambulante sul territorio, divieto valido anche relativamente agli alimenti;
3. La chiusura in tutti i giorni festivi delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, come individuate nell'allegato 1 di cui al DPCM 26 aprile 2020, oltre che di edicole, tabaccai e farmacie, nonché la chiusura giornaliera entro le ore 20.00 delle predette attività;
4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, allo stato, sino al 17 maggio 2020;
5. La comunicazione della presente Ordinanza agli esercenti da parte dell'Ufficio di Polizia Locale;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento igienico-sanitario legate all'emergenza coronavirus, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e nei casi più gravi anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

TRASMETTE

La presente Ordinanza alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale ed al Responsabile dell'ufficio Commercio, nonché all'Ufficio Messaggio per la Pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 5 maggio 2020


IL SINDACO
(Andrea BERNARDO)